

Il giudice dell'esecuzione,

visti gli atti della procedura esecutiva **n.RGE 90300034 2001** promossa da FIRE S.p.A. nei confronti di

premesso che è stata depositata istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.

ritenuto che, l'istanza di riduzione del pignoramento deve essere respinta, in quanto non sussiste tra il valore complessivo degli immobili pignorati (€ 152.000,00 lotto 1 ed euro 6.000,00 lotto 2)) ed il credito vantato dal creditore procedente (€ 40.000,00 circa) cui deve aggiungersi il credito della intervenuta LEVITICUS (€ 80.000,00) e di RISCOSSIONE SICILIA, alcuna sproporzione, dovendosi, altresì, tenere conto dell'esito sempre incerto delle operazioni di vendita e della contingente crisi economica che incide gravemente sul dinamismo del mercato immobiliare; ritenuto, altresì, meritevole di tutela l'interesse del creditore ad una pronta e completa soddisfazione del credito azionato;

ritenuto, infine, che il giusto contemperamento tra gli opposti interessi delle parti può raggiungersi attraverso una prudente applicazione del principio di cui all'art. 504 c.p.c. (anche in considerazione dell'esiguo valore del lotto 2 pignorato pro quota);

RIGETTA l'istanza di riduzione del pignoramento;

DISPONE procedersi alla prosecuzione delle operazioni di vendita del solo **Lotto 1** escludendo, allo stato, dalla vendita il **Lotto 2 (terreno pignorato pro quota)** in attesa di eventuali diverse determinazioni del G.E. anche alla luce di quanto previsto dall'art. 504 c.p.c.

INVITA il delegato a procedere a tre ulteriori tentativi di vendita, previo ribasso di un quarto del prezzo base di volta in volta fissato;

FISSA nuovo termine per il completamento delle operazioni di mesi ventiquattro dalla scadenza del termine già assegnato;

DISPONE che la prossima vendita sia fissata nel termine di mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza;

DISPONE che il creditore procedente ovvero altro intervenuto munito di titolo esecutivo versi, a richiesta del delegato, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, € 1.000,00 a titolo di fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e delle spese di pubblicità sui siti indicati in ordinanza, con AVVISO che in caso di mancata pubblicazione sul PVP dovuta al mancato versamento del suddetto contributo – in tempo utile a consentire la prossima vendita nel termine assegnato al delegato - la procedura verrà dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.



Si comunichi a tutte le parti ed al professionista delegato.

Catania, 14/02/2022



Il giudice dell'esecuzione

Floriana Gallucci

